

Comune di Costigliole Saluzzo

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI CITTADINI NELL'AMBITO DEL NUCLEO STORICO.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Norme di accesso
- Art. 4 - Soggetti beneficiari
- Art. 5 - Presentazione delle domande
- Art. 6 - Esame delle domande
- Art. 7 - Graduatorie ed assegnazioni
- Art. 8 - Erogazione del contributo
- Art. 9 - Decadenza

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di incentivare l'effettuazione, da parte dei proprietari degli immobili, di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (purchè non compresi in più ampi interventi di ristrutturazione edilizia totale o di demolizione e ricostruzione), di ripristino e/o rifacimento degli intonaci e di tinteggiatura delle facciate degli edifici cittadini prospettanti spazi pubblici od aventi fruibilità pubblica.
2. L'incentivazione riguarda le unità immobiliari situate all'interno del Perimetro del Centro Storico come individuato dal vigente Piano Regolatore Generale.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. L'incentivazione di cui all'articolo 1 del presente Regolamento è attuata mediante la concessione di contributi a fondo perduto per ogni unità immobiliare posseduta, fino ad esaurimento del fondo annualmente stanziato.
2. A tal fine, l'Amministrazione Comunale iscrive nel bilancio di previsione specifica voce con la dotazione finanziaria ritenuta opportuna, eventualmente integrabile, il cui stanziamento è utilizzato per gli interventi ricadenti nel nucleo storico come indicato nel P.R.G.C..
3. Il contributo a fondo perduto per interventi di tinteggiatura delle facciate esterne è riconosciuto nella misura di euro 2,00 al metro quadro di superficie tinteggiata.
4. Per la misurazione delle superfici tinteggiate si fa riferimento al criterio “vuoto per pieno” con l'esclusione dei vani di porte e finestre con superficie superiore a 4 mq.

Art. 3 - Norme di accesso

1. Per l'assegnazione dei contributi è necessario presentare la domanda sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n° 445, con indicate le misure e le quantità dell'intervento e un campione del colore delle facciate da realizzare.
2. E' comunque esclusa l'assegnazione per interventi sulle medesime parti di facciate per le quali sono stati erogati contributi, ai sensi del presente regolamento, nel decennio precedente.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere agli incentivi i soggetti privati, le Società, gli Enti, le Associazioni, le Cooperative e comunque le persone, anche giuridiche, titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili, (anche avvalendosi, per l'istanza, dell'amministratore o del tecnico incaricato), che intendono effettuare gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria specificati all'art. 1.

Art. 5 - Presentazione delle domande

1. Le domande, da compilarsi da parte del proprietario o, in caso di condomini da parte dell'Amministratore o loro tecnici incaricati, devono essere presentate al protocollo prima dell'inizio dei lavori.
In caso di persona giuridica proprietaria la domanda dovrà essere sottoscritta dall'avente la legale rappresentanza o mandato. Le domande incomplete, o carenti di documentazione allegata o comunque inidonee ad essere esaminate possono essere integrate previa assegnazione di un termine non inferiore a giorni cinque e non superiore a dieci.
2. Le domande, munite di fotocopia della carta di identità del richiedente, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - progetto di massima schematico dei prospetti quotati indicanti le altezze e le aperture;
 - fotografie;
 - campione colore;
 - nulla osta dell'Autorità Amministrativa competente in caso di interventi soggetti a vincolo;
 - dichiarazione attestante la proprietà dell'edificio, e che l'incentivo è richiesto esclusivamente per tale bene;
 - in caso di condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori ed elenco dei proprietari che costituiscono il condominio;

Art. 6 - Esame delle domande

1. Le domande, pervenute verranno esaminate rigorosamente in ordine di arrivo, farà riferimento il numero di protocollo e sono istruite ed esaminate dal Responsabile del Servizio tecnico, che si avvale del supporto del personale in dotazione.

Art. 7 - Graduatorie ed assegnazioni

1. Al termine dell'esame delle domande, il Responsabile del Servizio determinerà l'ammissibilità a contributo della domanda.
2. L'ammissibilità a contributo di cui al comma precedente sarà predisposta, sulla base dell'ordine di arrivo al protocollo del Comune delle domande e relativa documentazione allegata.

3. L'ammissibilità sarà approvata con determinazione dal Responsabile del Servizio, che assegna i contributi sino all'esaurimento della disponibilità finanziaria all'uopo accantonata nell'anno di riferimento.

4. L'assegnazione del contributo è formalmente comunicata ai beneficiari.

5. Qualora l'assegnatario non intenda beneficiare del contributo dovrà darne tempestiva comunicazione scritta, entro 7 giorni onde consentire l'assegnazione del contributo alla successiva domanda .

6. Gli interventi ammessi a contributo devono essere ultimati, nella loro interezza, entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del relativo Permesso di Costruire, o dalla data di presentazione della Denuncia Inizio Attività (silenzio-assenso), S.C.I.A. o semplice comunicazione salvo proroghe da richiedere dall'interessato e da valutare caso per caso.

Art. 8 - Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avverrà, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale degli interventi eseguiti ed a seguito di presentazione, entro il termine di giorni sessanta dalla effettiva conclusione dei lavori, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n° 445 con la quale il soggetto beneficiario dichiara l'avvenuta ultimazione dei lavori e la loro conformità al progetto ammesso al contributo.

Art. 9 – Decadenza

1. Decadono dall'assegnazione dei contributi di cui al presente Regolamento i soggetti che:

- non provvedano ad acquisire il Permesso di Costruire o a presentare la Denuncia Inizio Attività o la S.C.I.A. o semplice comunicazione di edilizia libera art. 6 DPR 380/2001 s.m.i.;
- a seguito di accertamento d'ufficio risultino aver prodotto falsa dichiarazione (è comunque fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria, trattandosi di reato punito dal Codice Penale).
- non presentino entro sessanta giorni dall'effettiva conclusione dei lavori la dichiarazione sostitutiva.
- non abbiano effettuato i lavori nel termine di dodici mesi o nel più ampio termine concesso a seguito di proroga.

2. In tali casi il Responsabile del Servizio dispone l'assegnazione dell'incentivo ad altro soggetto sulla base dell'ordine di arrivo progressivo al protocollo del Comune.